

## L'IMPOSTAZIONE DELLA REQUISITORIA

*Relatore:*

dott. Piero DE CRESCENZO

*sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*

SOMMARIO: 1. La requisitoria tra eloquenza e procedura. – 2. Le prerogative che assume al dibattimento il soggetto processuale della requisitoria. – 3. Lo scopo e l'oggetto della requisitoria. – 4. La forma della requisitoria. – 5. La collocazione della requisitoria.

### *1. La requisitoria tra eloquenza e procedura.*

Il codice vigente, a differenza di quello del 1930, al termine “requisitoria” sembra preferire quello “conclusioni”.

Usano il termine “conclusioni”:

- l'articolo 421 comma 3 – in tema di discussione innanzi al Giudice dell'udienza preliminare;
- l'articolo 523 – in tema di discussione nel giudizio di primo grado; l'articolo 602 – in tema di dibattimento di appello.

Usano, tuttavia, il termine “requisitoria”:

- l'articolo 614 – in tema di dibattimento innanzi alla Corte di Cassazione;
- gli articoli 703 e 724 – in tema di procedimento per estradizione e rogatorie dall'estero.

Il codice abrogato indicava con il termine “requisitorie” all'articolo 468 le richieste del pubblico ministero in sede di discussione finale dibattimentale.

In senso lato dunque il termine è stato impiegato per indicare l'atto con cui il pubblico ministero esprime le proprie richieste, motivandole, al Giudice; tanto non solo nella fase dibattimentale ma anche in ogni altra situazione procedimentale.

Nella accezione più ristretta, ed anche più comune, il termine continua ad indicare le richieste che – all'esito dell'istruttoria dibattimentale – il pubblico ministero rivolge al Giudice.

La collocazione del tema nel contesto del nostro incontro, il suo rapportarsi alla tematica della prova nel dibattimento e dell'arringa, inducono a riflettere esclusivamente su quest'ultima, più ristretta, accezione del termine requisitoria, intendendo dunque per essa quello specifico atto processuale del pubblico ministero di cui all'articolo 523 codice di procedura penale.

Nel porre gli ideali paletti che definiscano l'ambito del tema proposto, mi pare di poter osservare che ad esso debba rimanere marginale ogni pretesa di indicare elementi di estetica dell'eloquenza giudiziaria.

Ignoro se l'arte del persuadere, la retorica, possa, oggi, essere oggetto di una riduzione in canoni, né posso sapere se esista chi, possedendo questi canoni, sappia comunicarli agli altri.

Mi pare, tuttavia, che, in generale, sia oggi registrabile una diffusa insofferenza verso forme convenzionali di esposizione del proprio pensiero. Un fattore di insuccesso di tesi anche non disprezzabili credo possa essere proprio individuato in una esposizione che appaia all'interlocutore frutto di applicazioni di schemi retorici. Si va forse affermando la retorica della non retorica, in un gioco di specchi infinito.

Certo è possibile che in uno dei mille riflessi di questo caleidoscopio, la tradizionale quadripartizione retorica – di seguito indicata – possa tornare utile per scandire anche le fasi della requisitoria.

### **Esordio**

- individuazione del thema
- individuazione degli argomenti
- *captatio benevolentiae*

### **Narrazione**

- individuazione degli elementi controversi in fatto

### **Dimostrazione** (argomentazione)

- individuazione degli elementi di prova che sostengono la tesi di cui si è portatori *confirmatio*
- individuazione degli elementi di prova che screditano la tesi avversa *refutatio*

### **Perorazione finale**

- individuazione delle richieste

Certo il modo in cui l'atto della requisitoria si manifesta è determinato dall'inclinazione di ciascuno. Ognuno però vede – anche prescindendo dal disposto dell'articolo 523 comma 3 – quanto sia da moderare la tendenza a gesticolare, l'impiego di motti di spirito, gli eccessi nel tono, la durata, che – pur tenendo conto delle capacità professionali di ascolto dei giudici non dovrebbe mai superare i quarantacinque minuti, soglia al di là della quale l'attenzione degrada.

Sono fattori, quelli da ultimo indicati, certo destinati a condizionare anche la gradevolezza dell'esposizione, fattori che, però, non direi destinati a condizionare in modo determinante le decisioni di un giudice professionale quale è – nella più gran parte dei casi – quello italiano.

In realtà il contributo che la requisitoria può offrire ad un giudice che non si lasci certo trascinare dal semplice eloquio fluente è di ben altro spessore. Più che in vista di una dimensione estetica, un tentativo di riflettere sull'impostazione della requisitoria, che voglia porsi come utile supporto decisionale, può esser fatto a partire dal diritto positivo. L'attenzione deve muovere – non diversamente che per ogni altra riflessione giuridica – dalle norme suscettibili di definire l'impostazione di questo atto processuale che si vuole conforme al diritto, prima che esteticamente apprezzabile.

Certo non esistono specifiche disposizioni legislative che con immediatezza conducano l'interprete in porto, tuttavia, non pare che vi siano seri ostacoli alla possibilità di esaminare i riflessi sull'impostazione della requisitoria derivanti dall'analisi di questo atto processuale a partire dalle prerogative e dalle attribuzioni del soggetto che lo pone in essere, dallo scopo, dall'oggetto, della forma, dalla collocazione nel sistema, dai suoi requisiti di efficacia.

## *2. Le prerogative che assume al dibattimento il soggetto processuale della requisitoria.*

Nella accezione più ristretta che si è inteso dare al termine requisitoria nel contesto di questa conversazione, che ha ad oggetto l'attività disciplinata dall'articolo 523 del codice di procedura penale, occorre sottolineare come la requisitoria sia opera di un soggetto che assume connotati del tutto peculiari rispetto all'attività svolta dallo stesso soggetto in altre fasi e, segnatamente, nella fase delle indagini preliminari.

La collocazione istituzionale del pubblico ministero del dibattimento è, oggi, chiaramente definita da una opzione normativa di fondo.

Art. 53 primo e secondo comma Codice di Procedura Penale: Autonomia del pubblico ministero nell'udienza:

1 - *Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia (1);*

2 - *Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.*

Merita di essere considerato che la giurisprudenza ha ritenuto che la norma sia stata posta “*non nell'interesse diretto delle parti, bensì per la corretta organizzazione di quegli uffici e soprattutto al fine di garantire l'integrità del ruolo dell'accusa, ponendola al riparo da eventuali abusi dei dirigenti di quegli uffici, assicurandone l'autonomia o l'indipendenza non solo verso l'esterno, ma anche all'interno del medesimo ufficio*” (2).

Non c'è ragione di stato, non c'è disciplina che possa conculcare l'autonomia e l'indipendenza di ciascun magistrato del pubblico ministero quando pronuncia le sue conclusioni in udienza. E ciò nell'interesse della giustizia.

Da ciò consegue un riflesso fondamentale in tema di impostazione di una requisitoria che voglia essere conforme a legalità, prima che un tributo alla *ars loquendi* la requisitoria è opera di un magistrato autonomo ed indipendente. Ora poiché l'autonomia e l'indipendenza non sono poste se non a tutela di un giusto processo, il magistrato del Pubblico Ministero, nel pronunciare le sue conclusioni, ha l'obbligo – non diversamente dal giudice – di rispondere, nella valutazione della prova, esclusivamente al suo convincimento, dando conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

L'attività del pubblico ministero che formuli la sua requisitoria non integra, non può integrare mai, un esercizio a tesi obbligata. Merita di essere considerato che nessun obbligo di fedeltà incombe al pubblico ministero neanche rispetto alle sue stesse precedenti determinazioni. È stata affermata, ancora vigente il vecchio codice, la potestà del pubblico ministero di modificare le proprie conclusioni fino al momento di chiusura del dibattimento (3).

Deve essere assunto come un dovere del magistrato del pubblico ministero in dibattimento far professione ed esercizio di quell'indipendenza ed autonomia che vede anche il magistrato che pronuncia la requisitoria sottoposto esclusivamente alla legge.

Peraltro, un pubblico ministero che i magistrati giudicanti possano, fondatamente, percepire come autonomo ed indipendente, pone – già solo per questo – le premesse per la sua credibilità.

### 3. *Lo scopo e l'oggetto della requisitoria*

Ci si chiede di quale interesse sia portatore il pubblico ministero nel pronunciare le sue conclusioni in sede di discussione dibattimentale, quale lo scopo della partecipazione alla discussione.

La risposta alla domanda concorre, evidentemente, a dare una qualche possibile indicazione anche in merito all'oggetto della requisitoria.

Sembra cogliere un riflesso dell'autonomia di chi svolge le funzioni di pubblico ministero in udienza la circostanza che l'articolo 523 del codice di procedura penale vigente non qualifichi in nessun modo le “*conclusioni*” che il magistrato ha il solo dovere di assumere motivatamente.

Mi pare doversi escludere che, nel formulare la requisitoria, il pubblico ministero esprima prerogative derivanti dall'esercizio dell'azione penale. Essa, infatti, si esercita con la richiesta di rinvio a giudizio e negli altri casi indicati dall'articolo 405 c.p.p. sicché l'esercitare l'azione penale è, evidentemente, atto diverso, autonomo e non condizionante rispetto alle conclusioni che il pubblico ministero assume al dibattimento.

La giurisprudenza (4) ha, di recente, sottolineato che *“nessuna nullità della sentenza è configurabile nel rifiuto del pubblico ministero, presente in udienza, di concludere nel merito; non rileva sul punto, infatti, il disposto di cui all’articolo 178, lett. b) cod. proc. pen., che sanziona con la nullità la violazione delle disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua “partecipazione al procedimento”: l’obbligo di partecipare al procedimento, invero, non implica che il pubblico ministero debba svolgere le sue conclusioni, orali o scritte, su tutte le questioni che si possono prospettare in relazioni alle possibili statuizioni del giudice. (Nella specie il pubblico ministero, pur invitato nel giudizio d’appello a presentare le sue richieste anche nel merito, aveva ritenuto di non concludere in ordine ai temi principali dell’imputazione e si era limitato a rinnovare il proprio assenso alla proposta di patteggiamento formulata dall’imputato ai sensi dell’articolo 599 cod. proc. pen. non accolta dal giudice).* Meno di recente, vigente il vecchio codice, in relazione a problematica ai fini qui considerati sovrapponibile, è stato pure affermato (5) che *“La richiesta del P.M. formulata nel corso della discussione del merito, ancorché limitata a provocare un provvedimento non conclusivo (nella specie: estensione ad altri delle imputazioni), deve ritenersi conclusione specifica e completa; pertanto, se il giudice, ritenendo sufficientemente istruita la causa, decide nel merito, non si verifica alcuna nullità”*.

Le conclusioni non devono, dunque, necessariamente essere concernenti l’imputazione; più in generale esse possono abbracciare ogni determinazione rilevante ai fini del decidere. Se è così, il pubblico ministero esercita, nel formulare la requisitoria al dibattimento, non le attribuzioni che gli derivano dalla funzione di promozione della repressione dei reati, che pure gli appartiene, quanto, piuttosto, quella attribuzione che, prima di ogni altra, l’articolo 73 dell’Ordinamento giudiziario indica: *“Il pubblico ministero veglia all’osservanza delle leggi”*.

Il riflesso di ciò sull’impostazione della requisitoria mi pare evidente: essa dovrà assumere i più ampi e vari contenuti necessari a promuovere *“l’osservanza delle leggi”*.

In questo contesto, certamente è doveroso che il pubblico ministero solleciti, nelle sue conclusioni, quante volte l’istruttoria dibattimentale faccia registrare determinanti carenze, l’assunzione di nuove prove, e ciò, ritengo, alla luce di quanto si è riferito esser stato affermato in giurisprudenza, potrebbe anche esprimere il contenuto unico, per quanto provvisorio, delle sue conclusioni. Mi pare particolarmente significativa la giurisprudenza della Cassazione (6) che consente di valorizzare questo specifico contributo che le conclusioni del pubblico ministero posso offrire in vista del giudizio finale di merito.

Dalla possibilità di sollecitare ed ottenere (art. 523 comma 6 c.p.p.) l’interruzione della discussione finale per assumere nuova prova qualora il giudice lo ritenga assolutamente necessario è conseguita l’affermazione giurisprudenziale (7) secondo la quale il termine ultimo per il pubblico ministero per procedere a nuove contestazioni deve essere collocato non alla chiusura della istruzione dibattimentale ma alla chiusura del dibattimento.

Scopo della requisitoria è, dunque, promuovere l’osservanza della legge e non l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, fatto quest’ultimo, che rappresenta uno degli esiti possibili dell’applicazione della legge e non lo scopo della requisitoria, ne è prova il fatto che può esservi decisione di condanna pur quando il pubblico ministero non abbia affatto concluso nel merito.

Il pubblico ministero persegue lo scopo che gli è proprio formulando al giudice richiesta di adozione di un determinato provvedimento avente il contenuto che lo stesso pubblico ministero indica.

Non credo di far torto all’impianto accusatorio del codice se, da quanto si è detto, ma anche da naturali esigenze di economia logica, possa derivare che il percorso delle argomentazioni del pubblico ministero non possa che riflettere quella sequenza indicata dall’articolo 527 c.p.p. in tema di deliberazione della sentenza:

1. questioni preliminari;

2. questioni di fatto concernenti l'imputazione;
3. questioni di diritto concernenti l'imputazione;
4. questioni relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza.

L'adozione di una tale sequenza, oltre che in un innegabile vantaggio sotto il profilo dell'economia dei mezzi logici, consente di sintonizzare la requisitoria con il lavoro che attende il giudice in camera di consiglio.

Peraltro ciò non rappresenta che la proiezione di quanto normativamente previsto dover essere oggetto della prova che si acquisisce in dibattimento (8).

Il dato enunciato da ultimo spiega facilmente, come non sia necessariamente frutto di una qualche errata determinazione, la difformità tra le decisioni assunte in ordine all'esercizio dell'azione penale e le conclusioni assunte al dibattimento. Diverso l'oggetto nell'un caso e nell'altro su cui cade la riflessione del pubblico ministero. In un caso si valutano fonti di prova, sia pure nella loro attitudine a far conseguire prove, nell'altro esclusivamente la produzione probatoria dibattimentale. Sotto il profilo delle metodologie di impostazione della requisitoria, ciò si traduce in uno sforzo di astrazione che il pubblico ministero è tenuto a compiere da un sapere che gli perviene da cognizioni che non sia stato possibile trasferire adeguatamente in sapere formalizzato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, unico sapere su cui può esercitarsi proficuamente la sua riflessione. Benché sia meno semplice di quanto non possa ritenersi, sarebbe abitudine non disprezzabile quella di bandire, anche fisicamente, dallo studio del pubblico ministero il fascicolo delle indagini nel momento in cui egli si accinge ad impostare la sua requisitoria. Per quanto possa sembrare evidente pure occorre rilevare che la requisitoria non rappresenta una sintesi ragionata dell'attività di indagine. Non esiste diretta proporzione, in termini di complessità, tra indagine, o entità del reato, e requisitoria. Mentre è probabilmente fondato assumere che, in fatto, l'efficacia di una indagine si misura al dibattimento nella sua attitudine a tradursi prontamente ed inequivocabilmente in prova assunta al dibattimento. È tentazione da bandire quella di voler tediare i giudici facendo ripercorrere le tappe dell'investigazione. Tutto ciò aveva evidentemente senso quando con il vecchio rito investigazione, istruttoria del pubblico ministero, del Giudice ed assunzione di prove al dibattimento costituivano un *quid* di omologabile agli effetti del materiale su cui fondare il giudizio. Al contrario oggetto della requisitoria non può che essere l'apprezzamento di quanto confluito legittimamente nel fascicolo del giudice.

Peraltro proprio la puntuale definizione della latitudine delle acquisizioni dibattimentali legittimamente utilizzabili ai fini della deliberazione costituisce forse oggi la frontiera più ardua e sofisticata su cui esercitare l'acume delle parti prima e poi del giudice.

#### 4. La forma della requisitoria

Quanto alla forma dell'atto processuale *requisitoria*, non sembra esserci dubbio che essa sia connotata da oralità. In questo senso depone, quanto meno, il fatto che il secondo comma dell'articolo 523 c.p.p. indica per la parte civile il diverso obbligo di presentare conclusioni scritte. Del resto l'*adozione del metodo orale* rappresenta una opzione di fondo enunciata al punto 2 della legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale .

Alla più efficace impostazione della requisitoria certamente concorre la possibilità di far uso di note scritte il cui scopo può ben essere quello di valorizzare le conclusioni orali liberandole dalle parti più pedissequae e contenendo in limiti temporalmente compatibili con i fisiologici cali di attenzione le considerazioni formulate oralmente.

Un sistema che conosce come principio di ordine generale la possibilità di presentare al giudice in ogni stato e grado del procedimento memorie e richieste scritte (art. 121 c.p.p.), non può non prevedere che memorie e richieste scritte siano presentate anche nella fase della discussione. Infatti il comma 482 comma 1 prima parte c.p.p. recita: *“Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegare al verbale”*.

La memoria come tale è atto con cui si illustrano al giudice le proprie ragioni in fatto ed in diritto, essa non può spingersi però oltre la rielaborazione del materiale raccolto al dibattimento con le regole dell'acquisizione della prova al dibattimento.

L'uso, a supporto della stessa requisitoria orale, di tecnologie multimediali in grado di riprodurre, in tutto o in parte, eventi di rilievo processuale si è, come è noto, rivelato di indubbia efficacia. Rispetto al puro eloquio, la capacità persuasiva di questi strumenti è legata al fatto che essi, stimolando più sensi contemporaneamente e proponendo le informazioni, sia visive che sonore, nella maniera più congrua rispetto all'assunto finiscono per fissarsi nel ricordo dell'interlocutore più di quanto non riescano a fare le enunciazioni semplicemente verbali, che sfruttano un solo tramite per arrivare alla nostra intelligenza. Nella normalità dei casi l'impiego di queste modalità di persuasione fanno registrare nel destinatario un minor grado di capacità di decifrazione di tecniche suggestive. Così mentre si è più facilmente in grado di cogliere la suggestione insita in una enunciazione verbale capziosa, non è parimenti comune la capacità di cogliere il contenuto suggestivo di una inquadratura.

Quale tipo di ripensamento in ordine alla documentazione dell'attività dibattimentale ciò possa determinare è problema su cui avviare presto una riflessione.

Non mancano taluni spunti giurisprudenziali utili per avviare una discussione. Trovo sul punto di notevole interesse quanto affermato dalla Cassazione (9) che ha sottolineato come: *“Dalla stessa letterale formulazione dell'articolo 468 del codice di rito penale abrogato (la situazione non è affatto mutata con riferimento al 523 di quello vigente) si ricava che la “discussione finale” va svolta con l'illustrazione orale delle ragioni a sostegno delle conclusioni che sempre oralmente vanno presentate venendo poi, queste ultime, consacrate per scritto nel verbale redatto dal cancelliere. Nulla certamente può impedire la presentazione di note difensive ai sensi del disposto dell'articolo 145 dello stesso codice.*

*Peraltro tale facoltà, almeno nel corso della discussione, non può essere estesa fino al punto di introdurre nel processo una consulenza tecnica di parte su materie che non furono oggetto di perizia”*.

Mi pare che la sentenza offra un criterio che consenta di scrutinare quanto può legittimamente porsi come supporto all'attività requirente e quanto, invece, debba essere respinto per attenere ad un ambito diverso. Ogni metodologia deve porre a base delle sue elaborazioni risultanze già documentate agli atti del fascicolo del giudice, per trarne una elaborazione se si vuole suggestiva ma in nessun caso frutto di prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (art. 526 c.p.p.).

Ogni altro impiego di metodiche che cerchino di indurre elementi non ritualmente percepiti al dibattimento, e dunque elementi di cui i giudici non potranno tener conto *ex art. 526 c.p.p.* (10), dovrebbe essere represso dal presidente *ex art. 523 comma 3 c.p.p.* (11). Il compito del presidente risulta, anche in questo, cruciale garanzia di legalità; questo benché gli strumenti che l'ordinamento ora gli abbia riservato appaiono certamente meno deterrenti di quanto non fosse stato previsto codice di rito non più in vigore (12).

##### *5. La collocazione della requisitoria*

Con innovazione rispetto al precedente codice di rito, la requisitoria si colloca, ora, in ogni caso, anche quando vi sia parte civile, come primo atto della discussione. La violazione dell'ordine degli interventi, tuttavia, non pare (13) almeno sotto il vigore del vecchio codice ritenuto sanzionabile più severamente che con la comminatoria di nullità sanabile *ex art. 471 codice abrogato* (14). Mi sembra che analoghi effetti indurrebbe l'applicazione del comma 2 del vigente articolo 182 c.p.p..

Ma dalla collocazione della requisitoria nel contesto della discussione, e, particolarmente, dal rilievo che il pubblico ministero non è destinato, rispetto ai suoi interlocutori, ad avere l'ultima parola, deve indurre il magistrato del pubblico ministero ad impostare la sua requisitoria in termini tali da tenere sistematicamente presente gli argomenti che sostengono la tesi avversa, la qual cosa implica non solo capacità di ordire una trama ragionevole delle proprie argomentazioni, ma, prima ancora, la capacità di rappresentarsi gli argomenti spendibili utilmente dalla controparte.

---

(1) La norma non poteva non essere introdotta in quanto al punto 68 della delega legislativa al governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale si legge: "previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia".

(2) Cfr. Cass. Sez. I Sent. 05942 del 30 maggio 1991 Pres. Vitale. Edita in *Cassazione Penale*, Anno 1993, Fasc. 3, Pag. 0652. Citazione tratta da *C.E.D. Cassazione*.

(3) Cfr. Cass. Sez. 6 Sent. 1746 del 6 novembre 1969 (Ud. 7 ottobre 1969) Pres. Rosso P.M. (Conf.) Bigazzi.

(4) Cfr. Cass. Sez. 2 Sent. 6916 dell'8 luglio 1996 (Ud. 17 gennaio 1996) Pres. Simeone P.M. (Conf.) Veneziano. Citazione tratta da *C.E.D. Cassazione*.

(5) Cfr. Cass. Sez. 3 Sent. 7528 del 10 novembre 1972 (Ud. 27 settembre 1972) Pres. Frisoli P.M. (Diff.) De Andreis. Citazione tratta da *C.E.D. Cassazione*.

(6) Sez. 1 Sent. 00183 del 11 gennaio 1997 (Ud. 12 dicembre 1996) Rv. 206605 Pres. Sacchetti F. Rel. Gemelli T. Cod. par. 418 Imp. P.M. in proc. Pacciani P.M. (Diff.) Albano A. 661036 Impugnazioni (cod. proc. pen. 1988) - Appello - Dibattimento - Discussione - Richiesta di interruzione della discussione per acquisire nuove prove - Obbligo del giudice di provvedere in tal senso - Condizioni - Indicazione - Provvedimento del giudice - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Fattispecie: giudizio relativo ad omicidio volontario plurimo. Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 comma 6. Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 comma 4. Cost. (\*).

In tema di assunzione della prova in sede di gravame, il giudice di appello – il quale già prima della fase finale del grado ha il potere-dovere (*ex art. 603 cod. proc. pen.*) di valutare l'assoluta necessità di assumere prove nuove – è tenuto, ai sensi dell'art. 602 comma quarto cod. proc. pen., norma di chiusura definitiva del sistema probatorio, ad interrompere la discussione se la nuova prova, per la sua conferenza e decisività, attraverso il mezzo di ricerca teso ad introdurla, si presenti apprezzabile per il suo valore dimostrativo “determinante”, a sostegno di un'ipotesi ricostruttiva completa dei fatti, il maggior grado possibile vicina alla verità reale in vista del giudizio finale di merito. L'interesse preminente dello Stato di punire il colpevole e di assolvere l'innocente impone che la condanna o l'assoluzione non conseguano a carenze probatorie colmabili: per cui il diritto alla prova per un “*novum*” connotato dalla decisività riemerge, pure nel giudizio di appello e finanche nel corso della discussione, tanto ai fini di una giusta assoluzione, quanto al fine di ottenere una giusta pronuncia di condanna. Del suo potere discrezionale di valutare l'esistenza, l'utilità e la decisività della nuova prova – questione di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito – anche il giudice di appello deve dare congrua ragione in vista dell'assoluta necessità di interrompere la discussione per acquisirla. (Nella fattispecie – relativa ad una serie di omicidi e reati connessi, in relazione ai quali l'imputato era stato condannato in primo grado all'ergastolo – la Corte di Assise di Appello, in riforma di tale decisione, aveva mandato assolto l'imputato dopo aver ritenuto di non accogliere, in particolare, la richiesta avanzata dal P.G. in sede di discussione, di interromperla per acquisire una prova sopravvenuta: più specificamente il P.G. – informato dell'arresto di una persona a seguito di ordinanza custodiale eseguita il giorno precedente, in relazione ad uno degli episodi (un duplice omicidio) oggetto di quel processo, commesso in concorso con il soggetto imputato nel detto processo – aveva chiesto acquisirsi copia del provvedimento cautelare dal quale emergeva l'esistenza di testimonianze dirette sull'episodio criminoso, ed aveva sollecitato nel contempo l'assunzione delle stesse quali prove sopravvenute alla sentenza di primo grado ed assolutamente necessarie per la ricerca della verità. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Assise di Appello, avendo tale giudice omesso di prendere nella debita considerazione, per eventualmente ammetterla, la nuova prova così come prospettata dal P.G. nel corso della discussione, ed avendo conseguentemente omesso di motivare congruamente sulla concludenza e decisività della relativa assunzione, anche alla luce della esclusiva indiziarità del materiale probatorio fino a quel momento acquisito).

(\*) Vedi 9310819 196307.

---

(7) Cfr. Cass. Sez. 4 Sent. 8959 del 30 settembre 1993 (Ud. 28 maggio 1993) Pres. Scorzelli F. P.M. (Conf.) Scardaccione.

(8) Art. 187 c.p.p. *Oggetto della prova.* - Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza; sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

---

(9) Cfr. Cass. Sez. I Sent. 8511 del 29 luglio 1992 (Ud. 6 luglio 1992) Pres. Carnevale P.M. (Diff.) Persiani. Citazione tratta da *C.E.D.* Cassazione.

(10) Art. 526. *Prove utilizzabili ai fini della deliberazione* “Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”.

(11) Art. 523 comma 3: “Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione”.

(12) Art. 470 c.p.p. 1930 “quando nella discussione i difensori ovvero il pubblico ministero non si attengono alle direttive date dal presidente o dal pretore per la discussione o abusano della facoltà di parlare, per prolissità, divagazioni o in altro modo, e non sono valsi due successivi richiami, il presidente o il pretore toglie la facoltà di parlare a chi ne ha abusato. In questo caso e in ogni altro nel quale sia stata tolta la facoltà di parlare, si procede alla deliberazione dell'ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale è stata tolta la facoltà predetta.

---

(13) Cfr. Cass. Sez. 2 Sent. 10973 del 4 novembre 1991 (Ud. 16 maggio 1991) Pres. Carollo P.M. (Conf.) D'Ambrosio.

(14) Art. 471 c.p.p. del 1930: *Sanatoria delle nullità verificatesi nel dibattimento*. Le nullità verificatesi nel dibattimento sono sanate, se la parte interessata non le ha fatte rilevare prima che l'atto sia compiuto, e, quando ciò non è possibile, immediatamente dopo il compimento dell'atto, con dichiarazione inserita nel processo verbale.